

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9251

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 7 dicembre 2011

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa, e nello svolgimento delle sue attività istituzionali ha sviluppato conoscenze e competenze suscettibili di trovare applicazioni in altri settori;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- vista la costituzione in data 29 giugno 2011 di una Associazione Temporanea di Scopo, con la I.P.S. – Insediamenti Produttivi Savonesi – S.C.p.A. in qualità di capofila mandataria, per la costituzione, ampliamento e funzionamento del Polo di Innovazione “Energia Sostenibile”, ammesso a finanziamento con delibera della Regione Liguria n. 553 del 20 maggio 2011 per un complessivo importo di € 540.100,00, a valere sul Bando della Regione Liguria n. 177 del 5 febbraio 2010 per la costituzione, funzionamento e ampliamento di Poli di Innovazione Tecnologica;
- preso atto che all'Associazione Temporanea anzidetta, oltre all'Istituto, partecipano anche l'Università degli Studi di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e numerose imprese presenti nel territorio della Regione;
- vista la proposta del Direttore della Sezione di Genova formulata con nota del 6 dicembre 2011, prot. n. 1782, e relativa all'approvazione di un regolamento per disciplinare l'attività dell'Associazione e i rapporti tra le Parti per lo svolgimento delle attività previste per la costituzione, funzionamento e ampliamento del Polo di Innovazione “Energia Sostenibile” e il perseguimento degli obiettivi dell'iniziativa;
- visto il Regolamento allegato alla presente deliberazione;
- visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4, del suddetto Regolamento che esclude le Università e gli Enti di ricerca dal pagamento dei contributi annuali necessari al funzionamento dell'Associazione;

- visto altresì l'articolo 4, comma 6, che prevede un futuro *“Regolamento relativo all'attribuzione dei diritti inerenti la proprietà intellettuale e lo sfruttamento dei risultati della ricerca che sarà sottoposto all'approvazione di tutti gli Associati. L'accettazione specifica della predetta regolamentazione sarà presupposto indispensabile per partecipare ai programmi e attività di cui ai successivi Bandi a finanziamento dell'attività di ricerca e sviluppo; la mancata accettazione comporterà l'impossibilità di procedere oltre nei Programmi e darà facoltà all'Associato di recedere dall'Associazione”*;
- premesso che, secondo quanto comunicato dal Direttore della Sezione di Genova nella predetta nota del 6 dicembre 2011 il Regolamento è all'esame dei competenti Uffici universitari e va approvato entro il 19 dicembre 2011;
- ritenuto di dover procedere con la dovuta urgenza per consentire la sottoscrizione del Regolamento nei tempi indicati nella suddetta nota;
- premesso che il presente Regolamento non comporta alcun onere finanziario per l'Istituto e che gli oneri eventualmente derivanti all'Istituto per le attività svolte nell'ambito della partecipazione al Polo di Innovazione *“Energia Sostenibile”* consistono nelle normali spese di funzionamento che trovano copertura con le assegnazioni che saranno attribuite per il funzionamento alla Sezione di Genova negli esercizi di competenza;
- visto l'articolo 14, comma 5, lett. b) dello Statuto dell'INFN che consente alla Giunta Esecutiva di sostituire il Consiglio Direttivo in caso d'urgenza;

#### DELIBERA

1. Di approvare lo schema di *“Regolamento Polo Energia Sostenibile”*, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.
2. La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prossima riunione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 lett. b) dello Statuto dell'INFN.

## POLO ENERGIA SOSTENIBILE

# REGOLAMENTO

Dell'Associazione Temporanea di Scopo  
costituita da

IPS Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.A., Università degli Studi di Genova, Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola, Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Parco Tecnologico Valbormida S.r.l., ABB S.p.A. – Power System Division, BIC Liguria S.c.p.A., Demont S.r.l., Ferrania Solis S.r.l., Ferrania Technologies S.p.A., Rina Services S.p.A., S.P.E.S. S.c.p.A., SI.RE. Simulazione dinamica e realtà virtuale, Tirreno Power S.p.A., ASG Superconductors S.p.A. , Consorzio Ingauno Energia Pulita, Elios S.r.l., Ergo Design S.r.l. Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l., Gruppo Sigla S.r.l., L.A.E.S. – Laboratorio Applicazioni Elettroniche Speciali di Valenti Giannantonio & C. S.a.s., MESA S.r.l., O.M.G. Manufacturing S.r.l., PDC S.r.l., Quidam S.r.l., Sabenice Energia S.r.l., S.A.I.E. Pluriservizi S.c.r.l., Softeco Sismat S.r.l., Sunwise S.r.l., U.Bi.Ca. S.r.l. Underwater Bio-Cartography, Xedum S.r.l.

PREMESSO che

- a. la Regione Liguria ha indetto un bando per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento di Poli di Innovazione, approvato con D.D. n. 177 del 05.02.2010 (da ora "**Bando**");
- b. con Delibera Regionale n. 553 del 20 maggio 2011 , si è disposta l'ammissione a finanziamento di I.P.S. S.c.p.A. quale Soggetto Gestore del Polo Energia Sostenibile;
- c. tale approvazione è stata comunicata da CRR1 in data 10 giugno 2011;
- d. in data 11 luglio 2011 è stata sottoscritta la "Convenzione di finanziamento per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento del Polo di Innovazione Energia Sostenibile" tra il Centro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione (da ora CRR1) e I.P.S. S.c.p.A.;
- e. il Soggetto Gestore e gli Associati (da ora congiuntamente "**Parti**") si sono impegnati alla realizzazione delle attività – come definite nel "Dossier di candidatura" presentato in risposta al Bando – inerenti il Polo di Innovazione organizzato dal Soggetto Gestore e

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

- accreditato dalla Regione, così come regolamentato dal Bando Regione Liguria, dal presente Regolamento, dalla Convenzione con il CRRRI e dalle ulteriori indicazioni che saranno eventualmente espresse dalla Regione (da ora il “**Progetto**”);
- f. il Soggetto Gestore e gli Associati si sono raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo per l’attuazione del Progetto con atto del 11 luglio 2011 ;
- g. il Soggetto Gestore e gli Associati intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta e le relazioni tra gli stessi, a maggiore specificazione ed integrazione di quanto indicato nell’Atto di Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, e nei limiti di quanto prescritto nei documenti di Bando e di Convenzione, fermo restando che ogni e qualsivoglia disposizione del presente Regolamento che confligga con quanto prescritto nei documenti del Bando o di Convenzione avrà valore solo ed esclusivamente tra le Parti coinvolte;
- h. gli Associati hanno conferito al Soggetto Gestore mandato collettivo speciale senza rappresentanza, gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto;
- i. l’Associazione temporanea di scopo è aperta all’adesione successiva di altre imprese e centri di ricerca;
- j. le imprese prime firmatarie e le imprese successivamente aderenti sono indicate quali Associati aventi tutti pari diritti e doveri;
- k. l’adesione dei nuovi Associati è decisa dal Soggetto Gestore acquisito il parere favorevole del CRRRI;
- l. l’adesione dei nuovi Associati comporta, automaticamente, l’adesione al presente Regolamento;
- m. Il Soggetto Gestore in forza del mandato, è autorizzato a stipulare, per conto degli Associati, tutti gli atti necessari e conseguenti alla partecipazione al Bando e alla realizzazione del Progetto e, nel rispetto di quanto previsto dall’Atto costitutivo e dalla presente scrittura, tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto nell’interesse degli Associati con ogni più ampio potere, di porre in essere tutti gli atti conseguenti, in particolare:
- redazione del Progetto definitivo e di dettaglio del Polo di Innovazione e presentazione ai competenti Uffici regionali;

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

- partecipazione alla fase di verifica, approfondimento ed eventuale negoziazione del Progetto definitivo;
  - definizione delle possibili connessioni ed interazioni delle attività del Polo con le misure programmate di cui all'art. 3, comma 7 e dall'art. 17 del Bando;
  - presentazione della relazione tecnico-economica annuale;
  - svolgimento dell'attività di rendicontazione secondo le linee guida che verranno fornite dall'Amministrazione Regionale;
  - presentazione dei progetti e delle domande di contributo alla Regione, da parte degli Associati, nonché gestione degli stessi per l'effettuazione degli investimenti e/o dell'attività di animazione;
  - attuazione del Progetto presentato e delle ulteriori iniziative stabilite dal Direttivo;
  - tutto quanto attribuito al gestore del Polo di innovazione dal Bando e dagli eventuali successivi provvedimenti di Regione Liguria e CRR1 ivi inclusa la partecipazione a bandi e progetti europei.
- n. I.P.S. S.c.p.A. si riserva la facoltà di partecipare in qualità di partner ai progetti presentati sia singolarmente, sia in forma aggregata, dagli Associati;
- Tutto quanto sopra premesso, il presente Regolamento, per quanto non espressamente indicato nell'Atto di Costituzione e a specificazione e integrazione dello stesso, disciplina, secondo quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere concordati fra le Parti, i rapporti tra le Parti inerenti l'Associazione e le attività svolte per il tramite o in relazione all'Associazione stessa.

## SEZIONE I

### ATTIVITA' DEL POLO E COMPITI DELLE PARTI

#### Art. 1

##### (Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

## **Art. 2**

### **(Oggetto)**

2. Il presente atto regolamenta l'attività dell'Associazione temporanea di scopo tra le imprese, le Università e gli organismi di ricerca aggregati nel Polo di ricerca e innovazione "Energia Sostenibile" indicati in Premessa o successivamente aderenti nonché le relazioni tra le Parti per lo svolgimento delle attività e per il perseguimento degli obiettivi determinati nel Progetto approvato dal CRRI.

## **Art. 3**

### **(Impegni degli Associati)**

1. Le Parti si impegnano a concordare per ciascuna attività di Progetto, le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto, sia in termini generali, sia in relazione ai compiti spettanti a ciascuna Parte.
2. Il Soggetto Gestore e ciascun Associato svolgeranno il proprio ruolo ed eseguiranno le attività di propria competenza in totale autonomia societaria, fiscale, gestionale ed operativa, e, fatti salvi gli eventuali impegni e le responsabilità assunte verso gli Enti Finanziatori attraverso l'Associazione Temporanea di Scopo, sotto la specifica ed esclusiva responsabilità di ciascun Associato per le attività dallo stesso svolte. Nel caso in cui gli Associati o il Soggetto Gestore siano chiamati a rispondere verso gli Enti Finanziatori o verso i terzi per attività svolte da un Associato, questo dovrà tenere indenne il Soggetto Gestore e gli altri Associati da ogni richiesta inerente la sua specifica attività. Nel caso in cui gli Associati o il Soggetto Gestore siano chiamati a rispondere da terzi o dagli Enti Finanziatori, per attività svolte da un Associato nell'ambito del Progetto, le Parti concordano fin d'ora che, di ogni danno, costo, spesa, richiesta, sanzione, revoca di finanziamento et similia, si farà carico in prima istanza l'Associato cui il Progetto, o l'attività pertiene, fatto salvo, in successiva sede, la determinazione dell'imputabilità o meno a tale soggetto del danno, costo, spesa, richiesta, sanzione, revoca di finanziamento et similia.
3. Gli Associati si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alle attività conseguenti alla partecipazione al Bando e, in generale, per la

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

realizzazione dell'attività esecutiva del Progetto. In particolare gli Associati si impegnano comunque a realizzare attraverso l'Associazione quelle attività di loro rispettiva competenza in riferimento alle quali abbiano dato la propria adesione all'Associazione e al Progetto.

4. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che il Polo è un "raggruppamento di imprese indipendenti", all'interno del quale nessun componente - singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza - può esercitare il controllo sul raggruppamento stesso e, a tal fine, dichiarano di associarsi nel rispetto del requisito di indipendenza ex art. 6 REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Ove intervenisse una situazione che possa far venire meno tale requisito, le Parti in questione dovranno immediatamente procedere a darne comunicazione al Direttivo al fine di procedere alle azioni necessarie.
5. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere tutti gli obblighi ivi previsti sia nei confronti della Regione Liguria sia nei confronti del Gestore e dei singoli Associati.
6. Ciascun Associato dichiara e garantisce per sé, i propri legali rappresentanti, amministratori e dipendenti tutti, di:
  - avere osservato e osservare, per la durata del presente Accordo, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di anti-corruzione e anti-riciclaggio; non avere violato alcuna delle suddette norme in materia di anti-corruzione e anti-riciclaggio;
  - improntare la propria attività ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà;
  - fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile affinché i propri agenti, subfornitori e subappaltatori e/o consulenti coinvolti nel Progetto agiscano in conformità a quanto previsto nei punti precedenti.
7. L'inosservanza degli obblighi sopra descritti e/o la commissione di alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, con o senza applicazione di sanzioni interdittive temporanee o definitive, deve ritenersi grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo.

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

#### Art. 4

##### (Doveri del Soggetto Gestore)

1. Il Soggetto Gestore si impegna a svolgere, con la diligenza del buon mandatario, ogni e qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari per la attività del Polo sulla base dei provvedimenti regionali emanati, nonché a coordinare:
  - a. l'insieme degli aspetti amministrativi e legali correlati al Progetto e all'Associazione nel suo complesso;
  - b. gli investimenti e le attività di animazione che verranno intrapresi in qualità di Soggetto Gestore del Polo di Innovazione;
  - c. le modalità di finanziamento delle stesse;
  - d. i rapporti con la Regione Liguria, CRR1 o loro aventi causa.
2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del Progetto:
  - a. la redazione e la presentazione del Programma di attività e il Programma operativo di dettaglio, sulla base delle necessità e indicazioni progettuali degli Associati, nei limiti e secondo quanto disposto dall'Autorità Regionale;
  - b. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte da ciascun Associato fino alla data di scadenza del Progetto, conformemente alle norme stabilite dalla Regione Liguria, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto e delle attività conseguenti;
  - c. la responsabilità ed il coordinamento generale del Progetto;
  - d. la messa a disposizione degli Associati delle infrastrutture per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico che saranno acquisite o comunque messe a disposizione, anche a titolo temporaneo, nel rispetto di quanto prescritto e/o specificamente concordato, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e dei finanziatori, per ciascuna attività, nonché la prestazione dei servizi rientranti nell'ambito del Progetto nella misura in cui tali prestazioni siano specificamente concordate tra il Soggetto Gestore e gli Associati secondo quanto previsto dal successivo art. 5;

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

- e. la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali in materia di energia e innovazione;
  - f. il coordinamento amministrativo e segretariale del Progetto;
  - g. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla piena attuazione del Progetto o comunque richiesti dagli Enti Finanziatori del progetto;
  - h. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni annuali e della relazione finale.
3. Il Soggetto Gestore è remunerato per la specifica attività svolta esclusivamente nei limiti e secondo quanto previsto ai sensi del successivo art. 5.
  4. Ciascun Associato terrà comunque indenne il Soggetto Gestore da qualsiasi pretesa rivolta verso il Soggetto Gestore stesso, dalla Regione Liguria, in relazione al Bando e che trovi origine in un inadempimento di tale Associato secondo quanto previsto al presente Articolo.
  5. Ogni singolo Associato sarà tenuto indenne, secondo quanto previsto dal presente Articolo, da ogni responsabilità in caso di comportamenti non trasparenti, scorretti, colposi o non diligenti da parte del Soggetto Gestore o di altro Associato. Il soggetto Gestore risponde per comportamenti non rispondenti alla diligenza del buon mandatario; il mandato al Soggetto Gestore è conferito nell'interesse sia del Soggetto Gestore, sia degli Associati.
  6. Il Soggetto Gestore, secondo quanto disposto e indicato dal Direttivo di cui al seguente art. 10, si impegna a predisporre un Regolamento relativo all'attribuzione dei diritti inerenti la proprietà intellettuale e lo sfruttamento dei risultati della ricerca che sarà sottoposto all'approvazione di tutti gli Associati. L'accettazione specifica della predetta regolamentazione sarà presupposto indispensabile per partecipare ai programmi e attività di cui ai successivi Bandi a finanziamento dell'attività di ricerca e sviluppo; la mancata accettazione comporterà l'impossibilità di procedere oltre nei Programmi e darà facoltà all'Associato di recedere dall'Associazione, nei limiti e secondo quanto previsto, dall'Atto Costitutivo della Associazione Temporanea di Scopo.
  7. Il regolamento di cui al precedente punto 6. tutelerà la proprietà intellettuale e i diritti di

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

sfruttamento che saranno attribuiti pro quota agli Associati finanziatori delle ricerche – indipendentemente dalla natura del finanziamento – alle condizioni e nei limiti e vincoli previsti dai contributi pubblici assegnati.

8. Il Soggetto Gestore, sulla base di procedure e criteri trasparenti determinati sulla scorta degli indirizzi indicati dal Direttivo, effettuerà una valutazione dei progetti presentati dagli Associati nelle successive fasi. Il Soggetto Gestore e il Direttivo ai fini delle attività di cui al presente comma potranno fare ricorso a un Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dal presente Regolamento e/o a esperti e consulenti esterni.
9. Il Soggetto Gestore deve garantire che, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione degli investimenti previsti dal Progetto a carico dello stesso Soggetto Gestore, questi ultimi non subiscano modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, che procurino un vantaggio indebito agli Associati o terzi. Per tale ragione, saranno espressamente concordate tra il Soggetto Gestore e gli Associati le modalità di verifica del rispetto di tali obblighi. E' fatto espresso divieto al Soggetto Gestore, in considerazione del mandato ricevuto, di procedere a modificare la natura della proprietà e dei diritti di sfruttamento delle infrastrutture finanziate e di cessare le attività del Polo

#### **Art. 5**

##### **(Doveri degli Associati)**

1. Le modalità di realizzazione del Progetto sono precisate nei vari documenti presentati in sede di risposta al Bando e saranno specificati da successivi accordi organizzativi tra il Soggetto Gestore e gli Associati.
2. Gli Associati si impegnano a co-operare alla realizzazione del Progetto e all'elaborazione del rendiconto di tutte le attività svolte, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie specifiche attività, della documentazione inerente il monitoraggio e degli strumenti per l'effettuazione dello stesso e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni annuali e la relazione finale. In particolare ciascun Associato si impegna a nominare un Referente di Progetto con cui il Soggetto Gestore terrà i contatti nel corso dell'esecuzione del Progetto. Il Referente di

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

Progetto sarà la persona al quale il Soggetto Gestore farà riferimento per ogni comunicazione e attività inerente il Progetto ed ogni comunicazione inerente lo svolgimento tecnico del Progetto effettuata allo stesso sarà da considerarsi come effettuata all'Associato. Resta inteso che la nomina del Referente di Progetto resta valida sino a revoca da parte dell'Associato comunicata per iscritto al Soggetto Gestore; la revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente ed avrà effetto dalla sua ricezione da parte del Soggetto Gestore.

3. Gli Associati sono tenuti a comunicare senza indugio al Soggetto Gestore il venir meno delle condizioni di associabilità al Polo: in particolare, gli Associati sono tenuti a comunicare al Soggetto Gestore la chiusura di tutte le sedi presenti sul territorio della Regione Liguria o delle sedi indicate per la partecipazione al Progetto presenti sul territorio della Regione Liguria e il sopraggiungere di condizioni di collegamento o controllo con altre imprese aderenti al Polo al fine di procedere secondo quanto previsto a norma delle disposizioni comunitarie. Gli Associati sono, altresì, tenuti a comunicare, sempre senza indugio, eventuali variazioni occorse nella categoria di appartenenza (micro, piccola, media o grande impresa).
4. A partire dal quarto esercizio dalla costituzione del Polo, tutti gli Associati, diversi da Università, enti di ricerca pubblici o privati, incubatori, enti pubblici, organismi di diritto pubblico e società pubbliche saranno tenuti a versare un contributo annuale alle spese generali di organizzazione e funzionamento dell'Associazione, sulla base della seguente categoria di impresa (rif. Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto 2003/361/CE) e dei relativi contributi determinati come infra:
  - a. per la microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) - Euro 250,00;
  - b. per le piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) – Euro 500,00;
  - c. per le medie imprese (impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) - Euro 1.000,00;
- d. per le grandi imprese- Euro 4.000,00;
- e. ai fini del presente articolo le categorie di imprese sono definite esclusivamente in base a quanto stabilito dall'art. 2 Titolo I dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003. Le PMI possedute da grandi imprese e le PMI partecipate da enti pubblici saranno tenute a versare la quota relativa alla loro dimensione in base ai punti a., b., c., fermo restando che per gli aiuti pubblici che riceveranno come membri del Polo, rientreranno nella definizione europea e quindi trattate come grande impresa.
5. Nel caso in cui intervengano nella definizione di micro, media e grande impresa modifiche di origine comunitaria, si procederà a verificare la loro applicabilità all'accordo associativo di cui al presente Regolamento.
6. Il versamento degli importi relativi al punto 4 precedente dovrà avvenire entro il mese di febbraio di ciascun anno a fronte della specifica richiesta pervenuta dal Soggetto Gestore.
7. A partire dal contributo dovuto al 28 febbraio 2014 e per tutti gli anni successivi, gli importi di cui sopra dovranno essere aggiornati in aumento sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo, sulla base della variazione intercorsa nei dodici mesi antecedenti (ad esempio con riferimento al contributo al 28 febbraio 2015 si applicherà in aumento la variazione Istat dei prezzi al consumo intervenuta tra il dicembre 2013 e il dicembre 2014) con applicazione del 100% della percentuale di aumento registrata dall'indice ISTAT F.O.I.
8. Gli Associati saranno tenuti ad effettuare versamenti al Soggetto Gestore, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 4, solo ed esclusivamente sulla base di specifici accordi organizzativi, attuativi del Progetto, che, di volta in volta, il Soggetto Gestore e gli Associati interessati si impegnano in buona fede a negoziare e concludere nel quadro delle richieste pervenute dagli Associati. Tali accordi attuativi dovranno essere congruenti con il Progetto e con il Bando e dovranno determinare contenuti, modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni e dei servizi richiesti al Soggetto

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

Gestore nonché gli impegni e i contributi apportati dagli Associati. Resta inteso che gli accordi attuativi prevederanno l'impegno degli Associati che si avvalgono dei servizi del Soggetto Gestore a corrispondere e rimborsare al Soggetto Gestore tutti i costi per la prestazione dei servizi svolti su loro richiesta nell'ambito dell'accordo attuativo (ivi compresi i costi di utilizzazione, i costi generali e una quota di ammortamento per gli investimenti effettuati). Inoltre gli accordi attuativi potranno comportare il rilascio da parte degli Associati di contro-garanzie a copertura delle garanzie che, a sua volta, il Soggetto Gestore sia tenuto a rilasciare alla Regione Liguria secondo quanto previsto da successivi specifici bandi di finanziamento.

9. Eventuali costi addizionali che siano sorti nell'ambito di servizi prestati agli Associati rispetto a quelli originariamente previsti saranno ripartiti tra gli Associati che hanno specificamente richiesto i servizi in proporzione delle quote di partecipazione così come saranno, di volta in volta, determinate dagli accordi attuativi.
10. In ogni caso il Soggetto Gestore sarà tenuto a dar corso solo ad attività che rientrino nel Progetto, che non siano dichiarate non conformi dalle autorità regionali e abbiano comunque trovato adeguata copertura economica anche negli impegni degli Associati di volta in volta interessati sulla base di quanto espressamente previsto negli accordi attuativi.

#### **Art. 6**

##### **(Programmazione operativa)**

1. Il Soggetto Gestore e gli Associati concordano che il punto di riferimento dell'attività dell'Associazione è rappresentato dai documenti riportati in premessa e dal Piano di attività annuale.
2. In relazione agli obblighi e alle tempistiche previste in capo al Soggetto Gestore verso il CRR, gli Associati dovranno fornire tutta la documentazione necessaria affinché il Soggetto Gestore possa ottemperare al meglio agli impegni assunti nei tempi indicati dal Soggetto Gestore in specifiche comunicazioni e/o negli specifici accordi attuativi, in modo tale da permettere al Soggetto Gestore di poter procedere a verificare ed elaborare quanto necessario per poter rendere, nei tempi prescritti, alle comunicazioni e

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

rendicontazioni necessarie.

3. I Piani di attività annuali saranno redatti in coerenza del Progetto presentato in sede di partecipazione al Bando e dei suoi obiettivi e, in particolare:

- a. Superare la frammentazione del sistema economico territoriale, attraverso la costituzione di partnership operative nel settore R&D, dell'innovazione e della formazione;
- b. Dotare il territorio di uno strumento di progettazione e di coordinamento condiviso e di alto livello;
- c. Fornire alle imprese servizi ad alto valore aggiunto quale supporto alle start-up ed alle imprese knowledge-based;
- d. Valorizzare le competenze e le progettualità presenti;
- e. Aumentare l'attrattività del territorio in termini di investimenti pubblici e privati.
- f. Attivare servizi qualificati a supporto delle imprese del Polo come attività propedeutica a progetti innovativi e di sperimentazione e supportare la successiva fase di attività;
- g. Sviluppare partnership con Poli di Eccellenza e Poli di Innovazione italiani e stranieri appartenenti al medesimo dominio tecnologico dell'energia sostenibile;
- h. Elaborare proposte per attività di formazione e qualificazione di personale, indirizzando su specifici fabbisogni le azioni di sostegno regionale;
- i. Favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità, mediante attività di "incubazione";
- j. Fungere da tramite delle aziende associate che vogliono interfacciarsi con altri Poli di Innovazione liguri e non.

Nell'ambito di tali obiettivi generali sono stati individuati obiettivi tecnologici e operativi suddivisi per aree tematiche e traiettorie di ricerca secondo quanto indicato in sede di candidatura e che sono allegati sotto la lettera "A" al presente atto.

Le aree tematiche e le traiettorie di ricerca indicate sono integrabili e/o modificabili dal Soggetto Gestore sulla base delle richieste pervenute da Direttivo o singoli Associati al fine di tener conto delle necessità future degli stessi Associati.

#### **Art. 7**

**(Servizi a favore degli Associati e di terzi)**

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

1. Il Soggetto Gestore è libero di prestare i servizi inerenti il Progetto anche a soggetti terzi che non abbiano aderito alla presente Associazione alle seguenti condizioni:
  - a. le richieste di servizi degli Associati, rientranti nella Programmazione operativa, dovranno essere prioritariamente soddisfatte, fermo l'obbligo del Soggetto Gestore di adempiere, nei tempi concordati, alle prestazioni dovute a terzi in forza di accordi vincolanti conclusi prima della ricezione di richieste impegnative di attivazione dei servizi di cui al Progetto da parte degli Associati;
  - b. ai soggetti terzi dovranno essere praticati prezzi di mercato;
  - c. dovranno essere tutelati, nella misura di quanto specificamente indicato nel Regolamento appositamente redatto dal Direttivo, i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di sfruttamento.
2. Il Soggetto Gestore programmerà nell'ambito del Comitato di Coordinamento, l'ordinata prestazione dei servizi a favore degli Associati, nel quadro delle previsioni di Progetto.

#### **Art. 8**

##### **(Supporto ed intermediazione del Soggetto Gestore)**

1. Nell'ambito dell'attività di promozione e di coordinamento prevista dal Progetto, il Soggetto Gestore potrà favorire la ricerca e la conclusione di accordi diretti tra gli Associati e terzi partners, fornitori e prestatori di servizi.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 i singoli Associati resteranno esclusivamente e direttamente responsabili del pagamento del corrispettivo ai terzi così individuati e si impegnano, conseguentemente, a tenere indenne da ogni pretesa dei predetti terzi il Soggetto Gestore. Parimenti, una volta identificati attraverso le procedure di selezione più corrette e sulla scorta delle indicazioni tecniche degli Associati, i soggetti terzi prestatori saranno gli unici responsabili nei confronti degli Associati per le prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo al Soggetto Gestore, con eccezione del non corretto svolgimento delle procedure di selezione secondo le disposizioni prescritte dagli organismi regionali di controllo, secondo la diligenza del buon mandatario.

## SEZIONE II

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

#### **Art. 9** **(Assemblea degli Associati)**

1. L'Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta all'anno per discutere sull'andamento del Polo, approvare i regolamenti di sua competenza, fornire pareri o indirizzi al Direttivo e designare o revocare i componenti del Direttivo stesso.
2. L'Assemblea è convocata ogni qual volta ve ne sia la necessità e comunque almeno una volta l'anno dal Soggetto Gestore – a mezzo mail e con preavviso di almeno 10 giorni all'indirizzo comunicato specificamente da ciascun Associato – ovvero, sempre su convocazione spedita dal Soggetto Gestore, a fronte della specifica richiesta inviata al Direttivo o al Soggetto Gestore proveniente da un numero di Associati che rappresentino almeno il 10% del numero di Associati totali.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli Associati.
4. L'Assemblea delibera per capi a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Regolamento.
5. Gli Associati saranno rappresentati in sede di Assemblea dal Legale Rappresentante, da un suo procuratore o da soggetto munito di apposita delega.
6. L'assemblea è presieduta dal Soggetto Gestore.
7. Compete all'Assemblea, con delibera presa a maggioranza assoluta degli Associati - a scadenza e verificatesi le condizioni di cui all'art. 17 - la proroga di ulteriori 5 anni della ATS.
8. Delle risultanze dell'Assemblea il Soggetto Gestore procede a redigere un verbale.

#### **Art. 10** **(Direttivo)**

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

1. Il Soggetto Gestore è coadiuvato da un Direttivo composto di nove membri scelti tra quelli dell'ATS in grado di apportare competenze diverse.
2. I componenti del Direttivo sono nominati, fatto salvo il rappresentante del Soggetto Gestore che viene indicato con specifica comunicazione di designazione, con deliberazione dell'Assemblea dagli Associati e durano in carica 3 anni.
3. Al Soggetto Gestore è riservata la facoltà di designare uno dei componenti, che non è, pertanto, oggetto della votazione assembleare.

Gli altri otto componenti vengono designati dall'Assemblea all'interno di tre differenti liste proposte dal Soggetto Gestore: una lista per designare due componenti di spettanza agli Enti di Ricerca ivi incluse le Università, una lista per designare due componenti di spettanza della micro e piccola impresa, una lista per designare quattro componenti di spettanza della media e grande impresa. Le liste saranno proposte dal Soggetto Gestore sulla base di indicazioni di candidatura pervenute al Soggetto Gestore dagli Associati fino a tre giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Gli Associati appartenenti a ciascuna delle tre categorie (enti di ricerca, micro e piccole imprese, medie e grandi imprese) voteranno ciascuna esclusivamente per i candidati presenti nelle liste inerenti il rispettivo settore di appartenenza.

Ciascun Associato potrà esprimere un numero di preferenze pari al massimo al numero di componenti del Direttivo di spettanza alla lista alla quale spetta il voto dell'Associato, rispettivamente, cioè, quattro preferenze per la media e grande impresa, due preferenze per gli Enti di Ricerca ivi incluse le Università e due preferenze per la micro e piccola impresa .

Risulteranno eletti tra i soggetti candidati coloro che all'interno di ciascuna lista avranno ottenuto più preferenze. Nel caso in cui all'interno di una lista vi siano più candidati in situazione di parità di preferenze e i posti assegnabili siano inferiori a quelli dei candidati risultati con un numero di preferenze pari, si procederà ad un'elezione di ballottaggio tra i soli candidati in posizione di parità. Ove, anche in tale caso, i candidati risultino in posizione di parità, saranno designati nel Direttivo i componenti con età anagrafica più elevata.

Nel caso in cui per uno o più dei tre settori sopra indicati non pervenga un numero

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

sufficiente di candidature da coprire i posti spettanti al settore all'interno del Direttivo, il Soggetto Gestore proporrà, comunque, all'Assemblea una lista con nominativi scelti all'interno del settore di riferimento. In tal caso, peraltro, gli Associati riuniti in Assemblea potranno esprimere ulteriori candidature all'interno del settore di spettanza e la votazione avrà come candidati, sia i soggetti indicati nella lista proposta dal Soggetto Gestore, sia i soggetti indicati dall'Assemblea.

In caso di morte o dimissioni del componente il Direttivo o in caso di revoca comunicata tramite lettera raccomandata A.R. al Soggetto Gestore da parte dell'Associato del quale il componente il Direttivo è rappresentante, subentrerà in Direttivo il primo dei non eletti del Settore di riferimento. Nel caso in cui non si possa procedere in tal senso, il Soggetto Gestore proporrà al Direttivo la cooptazione di un nuovo componente per il settore di riferimento. Tale componente dovrà essere confermato dalla prima assemblea successiva alla sua cooptazione. Tale conferma o diversa nomina spetta in Assemblea ai soli Associati facenti parte del settore di riferimento specifico.

Le riunioni del Direttivo sono convocate dal rappresentante nominato dal Soggetto Gestore, alternativamente, mediante comunicazione telegrafica, telefax o, posta elettronica all'indirizzo indicato dall'Associato per le comunicazioni, dal Soggetto Gestore con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza nei quali il Direttivo potrà essere convocato almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Direttivo sono considerate validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti.
5. il luogo, l'ora, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione ammesse, oltre, eventualmente, alla disponibilità del materiale e documentazione inerente gli argomenti in discussione, sono indicati nella convocazione.
6. Le decisioni del Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. E' ammessa la possibilità di partecipazione anche mediante videoconferenza o teleconferenza. Nel caso in cui nella seduta di Direttivo occorra prendere una decisione e vi sia parità di voti tra i presenti, il componente designato dal Soggetto Gestore che lo presiede è dotato di "Casting Vote".
7. La composizione del Direttivo dovrà rappresentare tutte le categorie degli Associati:

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

esso sarà composto da un soggetto espresso dal Soggetto Gestore che presiederà il Direttivo e due soggetti espressi da ciascuna delle seguenti categorie denominate nel presente Articolo "settori":

- a. Enti di ricerca, ivi incluse le Università
- b. Piccole e micro imprese
- c. Medie imprese
- d. Grandi imprese

Viene garantito in sede di nomina specifica lista autonoma di candidature per il settore Enti di Ricerca e per il settore rappresentativo delle Piccole e Micro Imprese.

Ove, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno uno dei succitati settori, o il numero di Associati ricadente in ciascuno di essi non fosse sufficiente ad esprimere i componenti il Direttivo spettanti a detto settore per Regolamento e Statuto, i relativi componenti il Direttivo saranno designati tra le restanti categorie tenendo conto dell'apporto delle relative competenze al Progetto.

8. Al Direttivo è demandato il potere di indirizzo strategico del Polo in coerenza con il Progetto e con i vincoli determinati dal Soggetto Gestore sul budget disponibile per investimenti e spese correnti.
9. Il Direttivo, sentito il Soggetto Gestore, ove ritenuto indispensabile allo svolgimento delle attività del Polo potrà nominare uno o più "Comitati Tecnico Scientifici" con il compito di valutazione delle idee progettuali e/o per l'eventuale predisposizione di graduatorie dei progetti presentati dagli Associati.
10. Tutte le funzioni svolte nell'ambito del Direttivo sono da considerarsi rese da ciascun componente senza alcun compenso.
11. Nelle riunioni di Direttivo non è ammessa la delega.
12. Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal componente designato dal Soggetto Gestore.
13. Delle riunioni viene redatto verbale sintetico dal componente designato dal Soggetto Gestore.

#### Art. 11

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

### **(Comitato di Coordinamento)**

1. Il Direttivo, su proposta del Soggetto Gestore, nomina un Comitato di Coordinamento composto da tre membri permanenti espressione di competenze tecniche e organizzative. Il Comitato di Coordinamento deve includere un membro designato dal Soggetto Gestore.
2. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di gestire e coordinare operativamente – sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dal Direttivo – i gruppi di lavoro dei singoli Moduli come descritti nel Progetto.
3. Il Comitato di Coordinamento può, ove ritenuto necessario, coinvolgere nelle attività soggetti espressione dei Centri di ricerca privati e pubblici aderenti al Polo.
4. Tutte le funzioni svolte nell'ambito del Comitato di Coordinamento sono da considerarsi rese senza alcun compenso.
5. Nella partecipazione alle riunioni del Comitato di Coordinamento non è ammessa la delega.
6. Il Comitato di Coordinamento determina al suo interno le modalità di riunione e decisione con il minimo di formalità necessario, avendo quale obiettivo la speditezza dei lavori.
7. Delle riunioni del Comitato di Coordinamento viene tenuto un verbale sintetico redatto dal componente designato dal Soggetto Gestore.

### **Art. 12**

#### **(Comitato Tecnico Scientifico)**

1. Il Direttivo, acquisito il parere favorevole del Soggetto Gestore, può nominare uno o più Comitati Tecnico Scientifici.
2. Ciascun Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di componenti pari a tre e dura in carica il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti per i quali è nominato.
3. La nomina di uno o più Comitati Tecnico Scientifici avverrà principalmente per lo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a. valutazione delle idee progettuali e eventuale predisposizione di graduatorie dei

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

- progetti presentati dagli Associati;
- b. supporto all'indirizzo strategico del Polo;
  - c. analisi e/o predisposizione di nuove aree di ricerca, analisi e/o predisposizione di nuovi progetti e studi;
  - d. supporto tecnico scientifico agli Aderenti al Polo;
4. Ciascun Comitato Tecnico Scientifico decide a maggioranza assoluta dei componenti e tiene un verbale sintetico delle proprie riunioni e decisioni. Al momento della nomina viene indicato il componente che ha il compito di presiedere il Comitato. Ciascun Comitato Tecnico Scientifico determina al suo interno le modalità di riunione e decisione con il minimo di formalità necessario, avendo quale obiettivo la speditezza dei lavori.
5. I membri dei Comitati Tecnico Scientifici, nei casi in cui siano nominati per valutare progetti presentati dagli Aderenti a valere su bandi regionali, nazionali o comunitari, dovranno preventivamente dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nella partecipazione ai bandi e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/2010 e dall'art.51 del c.p.c.
6. I membri del Comitato Tecnico Scientifico opereranno senza alcun compenso se dipendenti, collaboratori o amministratori di Soggetto Gestore e degli Associati. Eventuali compensi per membri esterni saranno stabiliti e sostenuti dal Soggetto Gestore.

### SEZIONE III

#### INFRASTRUTTURE COMUNI

##### Art. 13

##### **(Acquisizione e gestione delle infrastrutture)**

1. I.P.S. provvede all'acquisto e alla gestione delle infrastrutture (mobili e immobili) necessarie per lo svolgimento del Progetto e alla eventuale sottoscrizione di accordi con terzi per l'utilizzazione delle infrastrutture di loro proprietà da porre a disposizione degli

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

Associati.

2. I.P.S. provvederà all'acquisizione delle infrastrutture e dei servizi nel rispetto delle disposizioni del bando e della vigente normativa.
3. Le infrastrutture saranno messe a disposizione degli aderenti e dei terzi alle condizioni stabilite in appositi "disciplinari" o Accordi Attuativi da redigersi per ogni infrastruttura acquisita direttamente o con contratti di utilizzazione da terzi.

#### SEZIONE IV

#### SEGRETEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

##### Art. 14

##### (Segretezza)

1. Le Parti prendono atto che gli eventuali segreti commerciali, industriali, il know-how, informazioni riservate e di proprietà delle altre Parti che potrebbero essere rese note o diffuse o delle quali si potrebbe venire a conoscenza attraverso lo svolgimento del Progetto o mediante i rapporti instaurati o che saranno instaurati nell'ambito del Polo sono e devono restare riservati o comunque non utilizzabili se non nei limiti previsti in ciascun accordo di utilizzazione e restano, fatto salvo diverso accordo, di proprietà della Parte comunicante e non possono essere né diffusi verso l'esterno, fatto salvo quanto indicato nel Bando e dagli Enti Finanziatori né utilizzati, trattandosi, altrimenti, di violazione delle quali la Parte inadempiente risponde verso la Parte danneggiata. La diffusione o l'utilizzazione al di fuori dei casi previsti o autorizzati costituisce, di per sé, concordemente riconosciuto come tale, un danno; negli accordi di riservatezza stipulati in attuazione del presente Regolamento e nell'ambito di ciascun progetto o accordo, sarà espressamente prevista una penale da corrispondersi per la sola violazione della riservatezza causata da uno degli Associati. Le Parti si impegnano, fin d'ora, a sottoscrivere gli Accordi di Riservatezza, espressamente approvati dal Soggetto Gestore, che di volta in volta le saranno sottoposti.

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

2. L'approvazione del presente regolamento, o l'adesione di nuovi Associati, comporta automaticamente l'adesione all'accordo generale di confidenzialità e non divulgazione, allegato al presente Regolamento sotto la lettera "B".
3. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o utilizzare qualsiasi informazione ricevuta dalle altre Parti nel corso dei rapporti instaurati o che si instaureranno tra le Parti a qualsiasi altra persona, impresa, società o altro ente, o usarla per il proprio vantaggio personale ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente documento o autorizzato per iscritto dall'altra Parte, e ciascuna Parte si adopera per usare lo stesso grado di cura per evitare la divulgazione o l'uso di queste informazioni come la stessa altra Parte farebbe nel rispetto delle proprie informazioni confidenziali e private di simile importanza. Per tale ragione ciascuna Parte si farà carico di vincolare in tal senso, al proprio interno, i soggetti ai quali l'informazione ricevuta sarà diffusa o potrà essere disponibile, in tutto o in parte, ed a verificare che la riservatezza sia rispettata, altresì, dai soggetti, esterni alla propria organizzazione aziendale, che per rapporti di consulenza o di altra natura, possano trovarsi a conoscere dell'informazione stessa.
4. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti ad un'altra o a più Parti, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale, fatto salvo quanto diversamente prescritto in specifici Accordi di Confidenzialità. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali è stata istituita la presente Associazione né diffuse a soggetti che non abbiano alcuna attinenza con le attività dei singoli progetti.
5. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute in modo tale da garantire la segregazione dei dati e delle informazioni ottenute e la non diffusibilità al di fuori della propria organizzazione e dei componenti la propria organizzazione non direttamente coinvolti nel singolo progetto.

**Art. 15**  
**(Proprietà intellettuale)**

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

1. Il regolamento per la tutela della proprietà intellettuale sarà predisposto congiuntamente da Soggetto Gestore e Direttivo e approvato dagli Associati.
2. Il Regolamento sulla proprietà intellettuale fornirà le indicazioni per la tutela dei diritti:
  - a. personali e inalienabili: relativi al diritto morale di essere riconosciuto autore o ideatore dell'opera;
  - b. patrimoniali e disponibili: relativi al diritto di sfruttamento economico dei risultati della attività.
3. Il Regolamento sulla proprietà intellettuale, fatto salvo quanto previsto da specifici bandi di finanziamento in materia di divulgazione e diffusione dei risultati delle ricerche condotte con il contributo pubblico, si atterrà ai principi di ordine generale indicati nel presente articolo.

4. Proprietà dei risultati e relativa tutela legale

I risultati (il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche e dei relativi diritti di privativa risultanti dalle attività condotta da ciascun associato in esecuzione del progetto), sono di esclusiva proprietà dei rispettivi Associati che li hanno generati.

Nel caso di risultati generati congiuntamente da più associati e per i quali non sia possibile separare i contributi dei singoli associati ("risultati congiunti"), detta proprietà si intenderà congiunta di detti associati ("associati comproprietari") che concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, la ripartizione ed i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di concessione a terzi di diritti su tali risultati congiunti. L'eventuale concessione ad altri di diritti su detti risultati congiunti richiederà il consenso di tutti gli Associati comproprietari, fermi restando i diritti di accesso (licenza d'uso di risultati), nei limiti necessari per l'esecuzione di compiti di progetto e/o per l'utilizzo economico di risultati, come specificato, caso per caso, nelle disposizioni che seguono ed in coerenza con i seguenti principi: (i) la concessione di diritti di accesso da un associato ad un altro non è automatica, è fatta solo a seguito di specifica richiesta scritta di quest'ultimo associato e con specifico separato accordo fra detti associati concordato nel rispetto delle disposizioni del presente accordo (ii) i diritti di accesso sono non esclusivi; (iii) i diritti di accesso concessi ad un associato non sono cedibili o trasferibili; (iv), salvo diverso accordo scritto fra gli associati interessati i diritti di accesso

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

non comprendono il diritto di sub-licenza; e (v) i diritti di accesso comprendono il diritto d'utilizzo da parte di consulenti, appaltatori o subappaltatori dell'associato concessionario, solo nella misura necessaria per la produzione/fornitura di beni, servizi o consulenze all'associato concessionario (have made, have used) nei limiti dell'utilizzo espressamente concesso all'Associato concessionario degli altri associati previsti dal presente accordo. Salvo diverso accordo scritto, la ripartizione della proprietà di detti risultati congiunti fra gli associati comproprietari, si intenderà in base alle rispettive quote di attività inventiva di ciascun Associato.

Ciascun associato potrà proteggere adeguatamente ed a proprie spese i risultati di cui sia la sola proprietaria, secondo le forme di tutela legale che esso riterrà più appropriate, quali a titolo esemplificativo domande di brevetto, in qualsiasi stato ritenga opportuno, in relazione ad ogni invenzione brevettabile rientrante in detti risultati.

Nel caso di risultati congiunti, gli associati comproprietari concorderanno fra di loro in separato accordo le forme di tale tutela e la ripartizione dei compiti e delle spese per l'ottenimento ed il mantenimento in vita di brevetti o altri diritti di privativa a titolarità congiunta degli associati comproprietari, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo; a riguardo salvo quanto potrà essere diversamente concordato in detto separato accordo si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) le quote di ripartizione della titolarità degli eventuali brevetti o altri diritti di privativa e dei relativi costi e spese per l'ottenimento e il mantenimento in vita degli stessi, sarà in base alle rispettive quote di proprietà dei relativi risultati congiunti, salvo quanto disposto dal seguente comma (c)
- (b) gli associati comproprietari, si impegnano a: (i) condividere e scambiarsi le informazioni e gli elementi sui risultati congiunti che siano nella rispettiva disponibilità e necessari al deposito e alla prosecuzione di dette domande di brevetto o di altri diritti di privativa e/o all'ottenimento dei relativi brevetti o altri diritti di privativa, (ii) sottoscrivere, e fare sì che il proprio personale sottoscriva, tutti i documenti necessari per depositare, ottenere e mantenere in vita tali domande di brevetto e di altri diritti di privativa ed i brevetti e altri diritti di privativa risultanti;
- (c) è espressamente riconosciuto il diritto del personale degli associati comproprietari

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

che abbia contribuito ai risultati congiunti di essere menzionato tra gli autori degli stessi nelle relative domande di brevetto o di altri diritti di privativa, ai sensi di legge (diritti morali degli autori);

(d) in caso uno degli associati comproprietari non intenda partecipare o rinunci a continuare a partecipare alle spese per l'ottenimento o il mantenimento in vita di brevetti o di altri diritti di privativa in uno o più stati ("diritti di privativa rinunciati") detto associato ("associato rinunciario") dovrà darne comunicazione scritta agli altri associati comproprietari e dalla data di tale comunicazione (i) cesserà ogni suo diritto sui diritti di privativa rinunciati; (ii) la sua quota di titolarità sui diritti di privativa rinunciati andrà ad accrescere le quote di titolarità degli altri associati comproprietari secondo criteri di ripartizione definite da quest'ultime (in quote uguali, salvo diverso accordo) e (iii) l'associato rinunciario cesserà di essere considerato "associato comproprietario" ai fini delle disposizioni di questo accordo e dovrà sottoscrivere ogni documento sottopostogli dagli associati comproprietari per la conferma di detta cessione/rinuncia di fronte ad uffici brevetti e altre autorità competenti di detti stati.

(e) gli associati concordano inoltre che qualora tra i contitolari figuri un organismo di ricerca, in considerazione della volontà dell'organismo di ricerca di favorire i contitolari per la ricaduta industriale dei diritti di proprietà intellettuale congiunti nel loro settore di attività, le spese per la tutela della proprietà intellettuale saranno sostenute solo dagli altri contitolari e ciascuno di loro corrisponderà ad ogni organismo di ricerca un importo, da negoziare, a fronte della concessione da parte dell'organismo di ricerca della licenza della propria quota di titolarità.

(f) nessun associato comproprietario potrà cedere a terzi la propria quota di titolarità su risultati congiunti senza il preventivo consenso scritto dell'(gli) altro(i) associato(i) comproprietario(i); tale preventivo consenso (i) non si applica nel caso di cessione ad affiliate dell'associato comproprietario cedente e/o in connessione con cessioni a terzi di rami d'azienda dell'associato comproprietario cedente o delle sue affiliate; e (ii) negli altri casi non potrà essere ritardato o rifiutato se non per legittimo interesse del relativo associato comproprietario;

(g) le azioni a tutela di diritti di privativa congiunti contro terzi contraffattori dovranno

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

essere preventivamente concordate fra gli associati comproprietari, ripartendone spese oneri e benefici in misura proporzionale alla quota di titolarità posseduta. resta inteso che nel caso in cui un associato comproprietario decida di non intentare alcuna azione legale, gli altri associati comproprietari avranno il diritto a proseguire l'azione o procedimento a proprio nome, per conto proprio e a proprie spese.

La cessione a terzi di diritti sui risultati di una parte dovrà in ogni caso far salvi i diritti di accesso degli altri Associati previsti dal presente accordo regolamento e dall'Accordo da sottoscrivere tra gli Associati.

#### 5. Accesso ai Risultati per lo svolgimento del Progetto

Per quanto concerne l'Accesso ai risultati, per lo svolgimento del Progetto, esso sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, tra gli Associati interessati, a condizioni, anche economiche da definirsi, con l'impegno dell'Associato proprietario (o degli Associati Comproprietari) di acconsentire l'Accesso ai propri Risultati che siano Essenziali ("Essenziale(i)" se (i) dette attività o detto utilizzo economico non sono tecnicamente possibili senza l'Accesso a Risultati dell'Associato proprietario ovvero (ii) l'esecuzione di detta attività di Progetto o detto utilizzo economico comporta l'inevitabile violazione di Diritti di Privativa inclusi in detti Risultati della Parte proprietaria) per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto di detti Associati.

L'Associato richiedente l'Accesso ai Risultati di un altro Associato dovrà pertanto richiedere per iscritto l'Accesso fornendo idonea prova della Essenzialità dell'Accesso a detti Risultati.

Salvo diverso patto scritto tra gli Associati interessati, la concessione dei Diritti di Accesso dei Risultati Essenziali per lo svolgimento del Progetto sarà gratuita.

#### 6. Accesso, dopo la conclusione del Progetto, ai Risultati di un altro Associato necessario per l'uso dei propri Risultati.

L'Accesso a Risultati, che potrà essere richiesto entro e non oltre 1 anno dal termine del Progetto, dopo la conclusione del Progetto sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, tra le Parti interessate, a condizioni economiche, da definirsi, con l'impegno dell'Associato proprietario (o comproprietario) di acconsentire l'Accesso o ai suoi Risultati che siano Essenziali per l'utilizzo dei Risultati propri dell'Associato richiedente a

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

## SEZIONE IV NUOVE ADESIONI

### Art. 16 (Adesione di nuovi Associati)

1. L'Associazione Temporanea di Scopo è aperta all'adesione di imprese e organismi di ricerca anche in data successiva a quella di Costituzione.
2. All'Associazione potranno aderire imprese e organismi di ricerca, previo parere favorevole espresso dal Soggetto Gestore in seguito alla verifica della sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti stabiliti dal Bando e acquisito il parere favorevole del Centro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione. L'adesione avverrà mediante accettazione della presente scrittura, inviata dal richiedente al Soggetto Gestore che informerà via posta elettronica tutti gli Associati. L'accettazione della richiesta comporterà l'automatica modifica del presente Regolamento nella premessa inerente i soggetti aderenti al Regolamento stesso.
3. Le imprese che aderiranno all'Associazione in data successiva a quella della costituzione, dovranno corrispondere una quota di adesione iniziale (una tantum) sulla base della categoria di impresa:
  - a. per la microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) - Euro 250,00;
  - b. per le piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) – Euro 500,00;
  - c. per le medie imprese (impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) - Euro 1.000,00;

- d. per le grandi imprese- Euro 4.000,00;
- e. le PMI possedute da grandi imprese saranno tenute a versare la quota relativa alla loro dimensione in base ai punti a., b., c., fermo restando che per gli aiuti pubblici che riceveranno come membri del Polo, rientreranno nella definizione europea e quindi trattate come grande impresa.

Ai Soggetti che hanno sottoscritto entro il 22 ottobre 2010 l'impegno alla Costituzione di cui all'Allegato 2 al Bando, e che siano stati impossibilitati alla sottoscrizione dell'ATS nei tempi stabiliti dal CRR, si applicherà una riduzione del 50% agli importi sopra indicati per ogni categoria di impresa.

## SEZIONE V

### DURATA – MODIFICHE - RECESSO

#### Art. 17

##### (Durata - Validità)

- 4. La presente Associazione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla sua Costituzione, salvo proroga disposta dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9 punto 7. La durata dell'Associazione sarà automaticamente prorogata per tutto il periodo necessario all'eventuale completamento dei Programmi di investimento, come definiti dal Bando, e comunque per tutto il periodo in cui sussistano vincoli imposti dal Bando, stante quanto espressamente a tale riguardo prescritto dal Bando e dal contratto di Associazione Temporanea di Scopo. Tale proroga automatica, vincola tutti i componenti l'Associazione e non rientra nei casi di proroga disposta ai sensi del precedente Articolo 9 punto 7.

#### Art. 18

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

### **(Modifiche)**

1. Tutte le modifiche alla presente scrittura dovranno essere approvate dagli Associati riuniti in Assemblea che delibera a maggioranza assoluta dei componenti e previo consenso del Soggetto Gestore che, preventivamente e ove necessario, sottoporrà le modifiche alla approvazione del CRR. L'Associato che non abbia accettato la modifica del Regolamento potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata inviata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dell'intervenuta modifica fatto salvo l'obbligo di pagamento di quanto ancora in sospeso per le attività svolte e in corso i svolgimento nonché fatto salvo che il recesso avrà luogo solo con il completamento dei contratti attuativi o dei progetti in corso, alle condizioni del Regolamento ante-modificazione non accettata e comunque fino al momento in cui siano effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi, a carico dell'Associato recedente, alla data del ricevimento della suddetta comunicazione di recesso.

### **Art. 19**

#### **(Clausola di salvaguardia)**

1. Le Parti si impegnano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente scrittura, a porre in essere quanto ragionevolmente potrà essere loro richiesto al fine di assicurare il rispetto delle previsioni e dei vincoli del Bando, che tutte le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, o sia comunque successivamente richiesto dalla Regione Liguria, nel quadro delle previsioni del Bando e che prevale sui contenuti del presente Regolamento.

### **Art. 20**

#### **(Comunicazioni)**

1. Ciascun Associato dovrà obbligatoriamente indicare, oltre al nominativo del Referente indicato al precedente art. 5 comma 2, un indirizzo e-mail a cui il Soggetto Gestore potrà inviare le comunicazioni e le richieste inerenti la presente scrittura e le attività dell'ATS.
2. Le comunicazioni effettuate all'indirizzo e-mail comunicato dall'Associato, saranno

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

considerate come validamente effettuate e ricevute ai fini della presente scrittura.

3. Le convocazioni dei Membri a riunioni del Direttivo e degli eventuali Comitati avverranno di norma via posta elettronica.

#### **Art. 21**

##### **(Recesso)**

1. Ciascun Associato, a partire dal 01/01/2012, ha la facoltà di recedere unilateralmente e liberamente, ai sensi dell'art. 1373 c.c., dal presente Accordo, a condizione che sia inviato al Soggetto Gestore, a mezzo di lettera raccomandata R.R., un preavviso scritto di almeno un mese, e fermo restando che il recesso non avrà comunque effetto fino al momento in cui siano effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi, a carico dell'Associato recedente, alla data del ricevimento della suddetta comunicazione. Il Soggetto Gestore si farà carico di inoltrare via posta elettronica il preavviso di recesso pervenuto dall'Associato a tutti i componenti del Polo. Resta inteso che la Parte che recede è tenuta al saldo degli eventuali importi dovuti al Soggetto Gestore, fino alla quota spettante per l'annualità in corso al momento dell'effettivo recesso.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, il recesso libera l'Associato recedente da ogni obbligo e responsabilità attinente l'esecuzione delle ulteriori attività previste in attuazione del Progetto diverse da quelle sopra indicate. L'Associato rimane responsabile verso gli Associati e il Soggetto Gestore per ogni inadempimento o comportamento non corretto inerente le attività svolte e resta, limitatamente alle medesime attività, il vincolo quinquennale di cui all'Articolo 4 ultimo capoverso del presente Regolamento.

#### **Art. 22**

##### **(Controversie)**

1. Qualora dovesse insorgere una controversia tra gli Associati in relazione al presente Accordo, i rispettivi responsabili di progetto dovranno esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia.

Documento provvisorio suscettibile di modifiche e integrazioni

2. Resta inteso che qualora non fosse raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione scritta con cui l'Associato più diligente ha dichiarato di voler esperire il predetto tentativo di conciliazione, ciascun Associato avrà il diritto di ricorrere al giudice ordinario di cui al successivo paragrafo, ferma restando la possibilità di procedere su accordo delle Parti interessate ad un Organismo di conciliazione.
3. Nel caso in cui l'azione dell'Organismo di conciliazione non giungesse a risoluzione, la controversia sarà demandata al Tribunale di Savona.

Savona, 12 dicembre 2011

**Polo Energia Sostenibile**  
**AREE TEMATICHE DI INTERVENTO**

**1. Generazione di Energia Rinnovabile**

**1.1. Fotovoltaico**

1.1.1. Sperimentazione di materiali, tecnologie e componenti per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione dei costi

1.1.2. Soluzioni innovative per l'integrazione dei componenti d'impianto, l'automazione dei sistemi e controllo dei flussi energetici

1.1.3. Applicazioni speciali nei settori agricolo, forestale, edile, marino e nautico

**1.2. Eolico**

1.2.1. Soluzioni innovative per la conversione di energia eolica

1.2.2. Sistemi di controllo di unità generatrici da fonte eolica

1.2.3 Applicazioni speciali di impianti microeolici nei settori agricolo, agriturismo e agroalimentare

**1.3. Biomassa**

1.3.1. Sistemi di gassificazione e torrefazione di biomasse ligno-cellulosiche per la produzione di bio-syngas

1.3.2. Sistemi di trattamento di residui organici per la produzione di biogas da fermentazione e sviluppo della filiera di utilizzo dello stabilizzato/compost (ri-naturalizzazione cave, verde pubblico, agricoltura, ...)

1.3.3. Sistemi di trattamento e depurazione di biogas per l'utilizzo in sistemi di produzione di energia ad alta efficienza

1.3.4. Impianti di ultima generazione a basse emissioni a combustione di biomassa

1.3.5. Sistemi di trattamento di biomasse a duplice attitudine: estrazione di composti chimici utili e valorizzazione energetica degli scarti.

**1.4. Celle a combustibile**

1.4.1. Sviluppo di sistemi a celle combustibile per la concentrazione della CO<sub>2</sub> e la produzione di energia elettrica ad elevato rendimento

**1.5. Sistemi di supporto alle decisioni**

1.5.2. Strumenti (HW e SW) innovativi per la pianificazione, gestione e simulazione di sistemi per la generazione di energia rinnovabile

**1.6. Solare a concentrazione termodinamico (Concetrated Solar Power, CSP)**

1.6.1. Sperimentazione di materiali, tecnologie e componenti per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione dei costi

1.6.2. Studio e sperimentazione delle applicazioni con CSP per impianti solar cooling, impianti integrati CSP-biomassa.

## **2. Generazione di energia da combustibile fossile ad alta efficienza e ad emissioni ultra-contenute di gas serra ed inquinanti**

### **2.1. Efficienza dei processi e sostenibilità ambientale**

2.1.1. Nuovi bruciatori per l'incremento delle prestazioni e l'abbattimento delle emissioni di apparati di combustione

2.1.2 Sistemi innovativi di diagnostica di combustione

2.1.3. Sistemi per la produzione di energia elettrica con cattura e sequestro della CO<sub>2</sub>

2.1.4. Nuovi materiali per la sperimentazione di sistemi di generazione a celle a combustibile ad elevate prestazioni elettrochimiche

## **3. Trasmissione, distribuzione e gestione intelligente dell'energia**

### **3.1. Accumulo di energia**

3.1.1. Sistemi di accumulo di energia basati su materiali innovativi

3.1.2 Sistemi di controllo e ottimizzazione di unità di stoccaggio di energia

### **3.2. Reti intelligenti**

3.2.1. Sistemi di controllo e di supporto alle decisioni per la programmazione della generazione e la gestione efficiente della rete e degli usi

3.2.2. Nuove architetture ICT distribuite ad elevata velocità di elaborazione per la trasmissione dei dati

3.2.3. Sistemi di trasmissione wireless dell'energia

3.2.4 Trasformatori, riduttori, sensori per la misura delle grandezze elettriche di rete con tecnologie di isolamento ecocompatibili e/o a basso impatto ambientale

### **3.3. Mercato dell'energia**

3.3.1. Strumenti software di supporto alla pianificazione strategica d'impresa per la simulazione avanzata di scenari di mercato

### **3.4. Risparmio Energetico**

3.4.1. Motori ed azionamenti elettrici ad alta efficienza

## **4. Supporto ai policy makers**

### **4.1 Produzione di buone pratiche**

4.1.1. Segnalazione di tecniche, strategie e soluzioni impiantistiche

**4.2 Collaborazione alla stesura di normative e regolamenti per il settore dello sfruttamento e della gestione delle energie rinnovabili**

## Accordo di confidenzialità e non divulgazione

Premesso che le Parti hanno costituito in data 11 luglio 2011 il Polo di ricerca e innovazione Energia Sostenibile in forma di Associazione Temporanea di Scopo conferendo mandato collettivo speciale senza rappresentanza a I.P.S. S.c.p.A. quale Soggetto Gestore.

Premesso, altresì, che le Parti, al fine di permettere l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento, riconoscono che sarà necessario lo scambio tra loro di informazioni, dati e conoscenze che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel "Progetto" approvato da Regione Liguria e nell'Atto costitutivo di ATS

Si conviene e si stipula quanto segue:

### 1. Oggetto

Il presente accordo disciplina, in forma generale, e fatti salvi, da una parte gli obblighi e gli impegni di diffusione delle conoscenze acquisite tramite l'ATS previsti nei singoli Bandi di Finanziamento dagli Enti Finanziatori, oltre che le disposizioni normative nazionali e comunitarie in tema di concorrenza, dall'altra i singoli specifici accordi di confidenzialità e non divulgazione che le Parti di ciascun specifico Progetto stipuleranno tra loro, gli obblighi di riservatezza a cui sono comunque tenute le Parti, ivi compreso il Soggetto Gestore, rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati secondo il presente Accordo di cui vengano in possesso o a conoscenza nell'ambito del "Progetto" come definito nel Regolamento del Polo, nonché in occasione della loro partecipazione al Polo Energia Sostenibile oltre che nello svolgimento delle attività di ricerca, di accesso a fondi di qualsiasi provenienza, dell'utilizzo delle infrastrutture comuni del Polo e di ogni altra attività riconducibile anche indirettamente al Polo stesso.

### 2. Informazioni riservate

2.1 Ai fini del presente Accordo le Parti concordano che è considerata "informazione riservata" ogni e qualsiasi informazione fornita da una Parte all'altra, o della quale comunque una delle Parti viene in possesso nell'ambito dei rapporti tra le Parti e riconducibile direttamente o indirettamente all'attività

del Polo, in forma scritta, orale o tramite l'osservazione di oggetti tangibili (incluso senza limitazioni e, in via esclusivamente esemplificativa, documenti, prototipi, esempi, schemi e risorse tecniche) che è classificata come "riservata", "proprietaria", "confidenziale" da una delle Parti o comunque con diciture simili. Con la pattuizione che ove le informazioni siano trasmesse oralmente o tramite immagini o, comunque, in qualunque forma non scritta, queste siano identificate come "Informazioni Riservate" nel momento in cui vengono emesse e siano confermate come tali per iscritto entro i successivi 30 (trenta) giorni: durante tale periodo si applicheranno comunque tutte le cautele e le restrizioni previste nell' Accordo per l'utilizzo e la divulgazione delle Informazioni Riservate.

Le Parti concordano, altresì, che è da ritenersi sempre riservata ogni e qualsiasi informazione riguardante terze parti non appartenenti all'ATS ovvero di proprietà o riservata di terze parti e come tale indicata dalla Parte che ne diffonde la conoscenza all'interno dell'ATS.

## 2.2 Il termine "informazione riservata" non include informazioni che

- (I) prima dell'inizio dell'attività delle Parti ai fini del Progetto fossero già precedentemente conosciute e di pubblico dominio;
- (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra non per azione o violazione, anche omissiva, del presente Accordo o di altri specifici accordi di confidenzialità intervenuti tra le Parti all'interno del Polo, della Parte ricevente;
- (III) fossero già in legittimo possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrato da documenti antecedenti il momento della comunicazione da parte della Parte che le comunica;
- (IV) siano legittimamente ottenute dalla parte ricevente da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza;
- (V) siano o siano state sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante, come dimostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della parte ricevente;
- (VI) siano richieste dagli organi giurisdizionali o dagli organismi amministrativi dello Stato o della Pubblica Amministrazione alla parte ricevente, nel qual caso la parte ricevente deve tempestivamente dare avviso per iscritto alla parte comunicante di tale richiesta ed obbligo a trasferire tali informazioni prima di tale divulgazione, e assistere la Parte comunicante affinché questa possa, legittimamente, proteggere le informazioni dalla diffusione pubblica.

### 3. Obblighi di riservatezza

- 3.1 Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze definite, ai sensi del presente Accordo, come "Informazioni Riservate a soggetti che non siano autorizzati a conoscere di tali informazioni riservate dal titolare di tali informazioni.
- 3.2 Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui in premessa e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
- 3.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente e, ove sia necessario riprodurre o copiare le informazioni, i dati e le conoscenze riservati, dovrà essere comunicata tale necessità alla Parte Comunicante e, al termine del Progetto, di tali dati, conoscenze e informazioni, a meno che non siano più "riservati" o ciò non sia possibile per i vincoli di rendicontazione o altri vincoli imposti dai Bandi e dagli Enti Finanziatori, tali copie dovranno su richiesta della Parte comunicante essere distrutte o riconsegnate alla Parte comunicante senza conservarne copia presso la Parte ricevente.

### 4. Misure di sicurezza

- 4.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.
- 4.2 Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.
- 4.3 In particolare, in ciascun specifico Accordo di confidenzialità e non diffusione che interverrà tra le Parti in relazione all'attuazione del Progetto o di parti di esso, la Parte ricevente sarà tenuta a procedere a comunicare alla Parte comunicante i nominativi delle persone fisiche che avranno accesso a tali informazioni, evidenziando quali siano le persone fisiche dipendenti della Parte ricevente e quali, invece, siano esterne alla sua organizzazione aziendale diretta (es. consulenti o soggetti terzi) ed a comunicare a ciascuno dei soggetti dell'elenco il carattere di riservatezza delle informazioni, dati e conoscenze, nonché gli impegni assunti in tema di riservatezza degli stessi. Al riguardo, a meno che non sia previsto diversamente, ciascuna Parte ricevente farà sottoscrivere uno specifico impegno di

riservatezza e non diffusione da parte di ciascuno dei soggetti ai quali le informazioni saranno comunicate e/o potranno venire a conoscenza.

- 4.3 La Parte ricevente dovrà procedere ad effettuare la segregazione delle informazioni, i dati e le conoscenze definiti come riservati in modo tale che solo ed esclusivamente le persone fisiche indicate alla Parte comunicante possano accedere alle informazioni, dati e conoscenze riservati e che esse siano portate a conoscenza, per lo stretto indispensabile, esclusivamente a coloro che siano strettamente necessari all'attuazione del Progetto.

## **5. Proprietà intellettuale**

- 5.1 Il presente accordo non costituisce a favore delle parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. Tale aspetto è disciplinato da specifici diversi accordi tra le Parti.

## **6. Durata**

- 6.1 Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente accordo, per tutta la durata della ATS e fino a che le informazioni, i dati e le conoscenze delle Parti comunicanti non divengano di dominio pubblico o si trovino in uno dei casi di cui all'art.2.2., e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo.

## **7. Restituzione di documenti**

- 7.1 Fatto salvo quanto indicato in tema all'obbligo di distruzione o restituzione di cui a precedente articolo 3.3 e fatto salvo che le copie siano necessarie per la rendicontazione o per la diffusione del Progetto o la sua attuazione, secondo quanto previsto di volta in volta tra le Parti, tutti i documenti e oggetti tangibili riguardati informazioni riservate che sono state comunicate da una parte all'altra, e tutte le copie in possesso dell'altra parte, rimangono di proprietà della parte comunicante e devono essere restituite prontamente dietro richiesta scritta della parte comunicante.

## **8. Penale**

- 8.1 Nel caso in cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e le conoscenze riservati abbia violato gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, sarà tenuta a corrispondere all'altra parte, a titolo di penale, la somma di Euro 20.000, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## 9. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

9.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

9.2 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria.

Le parti concordano che la competenza è del Foro di Savona.

Savona, 12 dicembre 2011

Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme